

44370-17



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da:

CAMERA DI CONSIGLIO
DEL 04/07/2017

STEFANO MOGINI
MAURIZIO GIANESINI
ANNA CRISCUOLO
ERSILIA CALVANESE
LAURA SCALIA

- Presidente -
- Rel. Consigliere -

Sent. n. sez. 1377

REGISTRO GENERALE
N.6786/2017

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

(omissis) nato il (omissis)
(omissis) nato il (omissis)
(omissis) nato il (omissis)
(omissis) nato il (omissis)

avverso l'ordinanza del 16/09/2016 della CORTE APPELLO di MILANO

sentita la relazione svolta dal Consigliere MAURIZIO GIANESINI;

lette le conclusioni del PG Roberto ANIELLO che ha chiesto la dichiarazione di
inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Il Difensore di (omissis) e dei terzi interessati (omissis), (omissis) e (omissis) ha proposto ricorso per Cassazione contro il provvedimento con il quale la Corte di Appello di MILANO ha confermato il decreto 22/9/2016 del Tribunale di MONZA con revoca della confisca di parte della polizza vita accesa da (omissis) il (omissis) fino alla concorrenza di 25.000,00 euro e ha poi rigettato l'appello contro il decreto del Tribunale di MONZA che aveva disposto la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale nei confronti di (omissis) e la misura patrimoniale della confisca nei confronti di (omissis), moglie del proposto, e dei figli (omissis) e (omissis), nonché l'appello nei confronti del decreto integrativo del Tribunale di MONZA del 16/9/2016.

2. I ricorrenti hanno articolato due motivi di ricorso.

2.1 Con il primo motivo, riferibile al solo proposto (omissis) e alla misura di prevenzione personale, è stata dedotta inosservanza o erronea applicazione di legge penale e vizi di motivazione; la motivazione del provvedimento impugnato, infatti, aveva trascurato di valutare, sul punto specifico della affermata pericolosità, il percorso carcerario del ricorrente che era rimasto ristretto in carcere dal 12/9/2012 e che aveva sempre tenuto un comportamento consono alla vita carceraria, con esclusione quindi di qualsiasi profilo di pericolosità sociale attuale, che tra l'altro avrebbe dovuto essere specificamente dimostrata dal Pubblico ministero.

2.2 Con il secondo motivo, relativo alla misura patrimoniale, i ricorrenti hanno dedotto che la Corte non aveva tenuto nel debito conto la significativa documentazione prodotta dalla Difesa, consistente in indagini difensive, consulenze contabili, attestazioni rilasciate da (omissis), che dimostrava inequivocabilmente la provenienza lecita dei beni confiscati, con conseguente omissione totale di motivazione denunciabile come vizio di legittimità davanti alla Corte di Cassazione.

3. Il Procuratore generale ha osservato, quanto al ricorso dei terzi interessati, che gli stessi non avevano rilasciato la necessaria procura speciale ma solo una generica delega al deposito dell'atto di impugnazione, e, quanto al ricorso del proposto, che lo stesso si presentava generico sia sul punto della affermata pericolosità sia su quello della disposta confisca, tanto più che tutti i rilievi difensivi erano stati debitamente esaminati e persuasivamente rigettati,

con motivazione completa ed esauriente, così che tutti i ricorsi andavano dichiarati inammissibili.

4. I ricorrenti hanno depositato, il 26 giugno 2017, una memoria di replica alle considerazioni svolte dal Procuratore generale con la quale hanno insistito nella proprie prospettazioni e nelle relative richieste.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso dei terzi interessati (omissis) , (omissis) e (omissis) (omissis) va dichiarato inammissibile ex art. 591 comma 1 lett. a cod. proc. pen. in quanto proposto da soggetto non legittimato; va infatti ricordato, come pertinentemente messo in rilievo nelle richieste scritte del Procuratore generale, che i terzi interessati, sono onerati, nel procedimento di prevenzione, del conferimento di espressa procura speciale al Difensore per la proposizione del ricorso in Cassazione (in tal senso, da ultimo, Cass. Sez. 6 del 23/10/2012 n. 7510, Esposito, Rv 254580); nel caso in esame, i terzi interessati hanno sottoscritto il ricorso ed hanno rilasciato all' Avv. (omissis) una procura speciale solo per il mero deposito dell'atto di gravame e non, come sarebbe stato necessario, per la presentazione dell'impugnazione, così che i relativi ricorsi vanno dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di 2.000,00 euro a favore della cassa delle ammende.

2. Identica sorte, anche se per motivi diversi, va riservata al ricorso del proposto (omissis) .

2.1 Va chiarito preliminarmente che il decreto che ha applicato la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obblighi accessori e la misura di prevenzione patrimoniale della confisca è stato pronunciato in data 11 maggio 2016; il (omissis) era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere il 4 settembre 2012 per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. che si riferiva a fatti di partecipazione ad una associazione mafiosa iniziati nell'anno 2000; sempre il (omissis) era stato condannato in sede di giudizio abbreviato il 24 luglio 2013 alla pena di sei anni e otto mesi di reclusione, sentenza passata in giudicato il 16 settembre 2015, dopo la conferma della Corte di Appello.

2.2 Il ricorrente ha sostanzialmente lamentato, con il ricorso per Cassazione, che, a fronte di una lunga custodia cautelare e poi di una condanna definitiva trascorsa senza dare adito a rilievi di sorta, non sia stato accertato positivamente lo status di persona pericolosa in quanto indiziato di appartenere ad associazione mafiosa, così come richiesto dalle indicazioni rese dalla Corte



Costituzionale che con sentenza 291/2013 e poi da alcune decisioni di legittimità specificamente richiamate nel ricorso.

2.3 La prospettazione difensiva è infondata; la Corte milanese, dopo aver ricordato che il motivo di appello contro la decisione di primo grado era consistito nella mera enunciazione non argomentata del fatto che "lo stato detentivo, il decorso del tempo e il percorso carcerario propendevano senza dubbio alcuno per la insussistenza della pericolosità sociale", ha comunque osservato, per un verso, che i fatti partecipativi alla associazione mafiosa per la quale era intervenuta condanna datavano dal lontano anno 2000, che, prima della restrizione in carcere in custodia cautelare e poi in espiazione pena, il (omissis) era pregiudicato per rapina, detenzione e porto illegale di armi, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti e radicato pienamente nel sodalizio n'dranghetista di (omissis) dopo aver rivestito cariche di "capo società" e "mastro di giornata" nel medesimo contesto criminale e, per l'altro, che non vi era stata alcuna concreta dimostrazione che il trattamento carcerario avesse in qualche modo vanificato o anche solo attenuato la pericolosità del (omissis).

2.4 La motivazione della Corte è perfettamente legittima e pienamente condivisibile; il provvedimento impugnato, infatti, ha adeguatamente dato atto, come si è visto, sia della esistenza degli indizi di appartenenza del (omissis) alla associazione mafiosa in questione sia della posizione di vertice rivestita dello stesso sia pure in recente passato sia, infine, della mancanza totale di qualsiasi indice di cessazione o anche solo di attenuazione della pericolosità qualificata così individuata, basate dal Difensore sul solo, equivoco ed insufficiente argomento secondo il quale durante lo stato di detenzione il (omissis) non aveva dato adito a rilievi di alcun genere.

Del resto, a confutare le argomentazioni difensive circa il fatto che anche per i c.d. pericolosi specifici non è consentita dalla giurisprudenza di legittimità una presunzione di pericolosità indeterminata nel tempo, resta l'osservazione della Corte secondo la quale i fatti significativi della pericolosità, e in specie quello dell'inserimento del (omissis) nella compagine mafiosa in argomento, non erano lontani nel tempo, dato che essi si spingevano fino al settembre del 2012, data di emissione della misura cautelare per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., il tutto quindi in esplicito adeguamento alla giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo la quale ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di un condannato per il reato di associazione di tipo mafioso, qualora sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo tra l'accertamento in sede penale e la formulazione del giudizio di prevenzione, l'attualità della pericolosità sociale

può essere desunta, oltre che dalla condanna definitiva del proposto per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., dal suo ruolo nelle pregresse attività del gruppo criminoso, dalla mancanza di prove della sua cessazione, dalla tendenza dello stesso a mantenere intatta la sua capacità organizzativa nonché dall'assenza, anche nel corso dei periodi di detenzione, di comportamenti del proposto sintomatici del suo recesso dal sodalizio e dell'abbandono delle logiche criminali in precedenza condivise (Così Cass. Sez. 6 del 14/1/2016 n. 5267, Grande Aracri, Rv 266184).

La sentenza 291/2013 della Corte Costituzionale, infine, riguarda la ben diversa fattispecie di una misura di prevenzione che era rimasta sospesa durante lo stato di detenzione e aveva ripreso successivamente vigore, dopo la cessazione della detenzione stessa mentre nel caso in esame la misura di prevenzione è stata disposta per la prima volta dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., mentre il proposto era ed è ancora detenuto.

2.5 Anche in merito al profilo strettamente patrimoniale della disposta confisca, va ribadita la piena legittimità e la adeguata motivazione della decisione impugnata; la Corte, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha accertato, per il periodo di pericolosità individuato, l'assenza di redditi dichiarati da parte dei componenti del nucleo familiare del (omissis) tali da giustificare gli impegni finanziari relativi agli acquisti effettuati e debitamente elencati, tra l'altro senza ricorso al credito bancario ad eccezione dell'acquisto di una BMW, e il versamento nei conti correnti dei coniugi (omissis)/ (omissis) di somme di denaro in assegni e contanti senza l'indicazione di un titolo legittimo; la Corte, poi, si è fatta carico di rispondere con dettaglio alle tesi difensive rilevando, quanto alla consulenza della Difesa, che la stessa portava ad una erronea duplicazione di importi, quanto alla donazione da parte di (omissis) (omissis) della somma di 100.000 euro, che l'atto non era stato effettivamente dimostrato nella sua realizzazione, quanto all'acquisto di due terreni, che le dichiarazioni di (omissis) non erano idonee a dimostrare il pagamento della differenza tra prezzo dichiarato e prezzo effettivo, e infine, quanto alla vincita al gioco, che la stessa era comunque stata debitamente valutata in uno con la somma incassata dal (omissis) per un risarcimento da incidente stradale.

3. In conclusione, quindi, il provvedimento impugnato è totalmente esente da critiche sia in termini di violazioni di legge sia in termini di una mancanza o apparenza di motivazione che concretizzi appunto quella violazione di legge che

sola consente, come è noto, il ricorso per Cassazione in materia di misura di prevenzione; anche il ricorso del *(omissis)*, quindi, va dichiarato inammissibile, con le conseguenze di cui all'art. 616 cod. proc. pen. in tema di spese processuali e di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di 2.000 euro a favore della cassa delle ammende.




Così deciso il 4 luglio 2017.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Maurizio GIANESINI

Stefano MOGINI





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 26 settembre 2017

La presente copia si compone di 6 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 1.92